

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Ciclo Integrato delle Acque - **Decreto dirigenziale n. 182 del 12 aprile 2010 – Autorizzazione all'immissione dei reflui trattati dall'impianto di depurazione regionale di Solofra nel collettore di adduzione all'impianto di depurazione regionale di Mercato San Severino.**

**PREMESSO:**

che con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3494 dell'11.02.2006 “ Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno”, la Regione Campania veniva individuata quale soggetto idoneo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque provenienti dal depuratore di Solofra, tenendo conto di quanto previsto dall'art.45 del D.L.vo 11.05.1999 n.152 e s.m. e i e sulla base di una specifica relazione tecnica redatta dal Soggetto Attuatore, di cui all'art.1 comma5 della citata O.P.C.M;

che il Soggetto Attuatore, in data 16/03/2006 con nota prot. N.3265/CDAS, delegato agli adempimenti connessi alla gestione operativa del sistema depurativo Alto Sarno, costituito dagli impianti di Solofra, Mercato San Severino e dei collettori comprensoriale, presentava istanza di richiesta di autorizzazione allo scarico;

che la relazione tecnica, allegata alla citata istanza, evidenziava che i reflui depurati e provenienti dall'impianto di Solofra e immessi nel collettore di trasferimento del sistema depurativo Alto Sarno, a servizio della sezione finale di depurazione, costituita dall'impianto di depurazione di Mercato S. Severino, risultava conforme a quanto previsto D.L.vo 1999 e s.m.e i , relativamente alla tab. 3 allegato 5, ossia per scarico in pubblica fognatura, ad eccezione dei parametri solfati, cloruri e tensioattivi;

che per i predetti parametri i valori di scarico risultavano superiori alla normativa vigente, ma i reflui depurati dall'impianto di Solofra sono convogliati in condotta chiusa confluyente solo nell'Impianto di depurazione di Mercato S. Severino ed ampiamente compatibili sia con la capacità depurativa che con la globale capacità depurativa dell'Impianto Unitario, costituito dal Sistema Depurativo Unitario Alto Sarno;

che, pertanto, l'istanza di autorizzazione alla immissione nel depuratore regionale di Mercato San Severino del refluo depurato dall'impianto di Solofra veniva accolta dalla Regione Campania che, con nota prot. 2006.0312713 del 5.4.2006 autorizzava detto scarico, prendendo atto della relativa relazione tecnica, evidenziando, ai sensi della già citata O.P.C.M. n.3494 dell'11.02.2006, i valori limiti di scarico in uscita dal depuratore di Solofra;

che, detta autorizzazione, in deroga ai sensi dell'art. 33 del D. L. vo 152/99, era di carattere provvisorio, con durata di 4 anni, prevedeva la deroga ai parametri Solfati, Cloruri e Tensioattivi totali ed era subordinata alle seguenti prescrizioni:

- alla reale capacità depurativa dei reflui in uscita dal depuratore di Mercato S. Severino, che dovevano essere conformi a quanto disposto dal D. L. vo n.152/99;
- al rispetto che il soggetto attuatore fornisca, con cadenza bimestrale, i risultati delle analisi sia in uscita dal depuratore di Solofra che in uscita dal depuratore di Mercato San Severino;
- all'accessibilità e agibilità del punto assunto per il controllo dello scarico, per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo;
- alla garanzia che i limiti di accettabilità non fossero conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- all'impegno di sostenere le spese per i rilievi , accertamenti, i controlli, i sopralluoghi e le altre operazioni e attività necessari all'istruttoria della richiesta ;
- all'impegno a gestire i fanghi e residui del ciclo depurativo con le modalità stabilite dal D.L.vo 22/1997 in materia di gestione dei rifiuti.

**CONSIDERATO**

che, ai sensi dell'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 3849 del 16.2.2010 e giusta delibera di Giunta Regionale n. 353 del 19.3.2010, con verbale del 26.03.2010, si è provveduto al trasferimento, in regime ordinario, della gestione unitaria del complesso depurativo Alto Sarno dal Commissario ex OPCM 3270/2003 e Soggetto Attuatore ex OPCM 3494/2006 alla Regione Campania;

che, con Decreto Dirigenziale n.17 del 21.1.10 la Regione Campania, Settore Ciclo Integrato delle Acque, ha approvato gli esiti di gara ed ha affidato la gestione temporanea del Complesso depurativo Unitario Alto Sarno, costituito dagli impianti di Solofra e Mercato San Severino e relativi collettori compresoriali, alla ditta COGEI s.r.l., con sede in Piazza dei Martiri, 30 Napoli;

che, in data 1.4.2010 sono avvenute le operazioni di trasferimento della gestione del Complesso depurativo Unitario Alto Sarno dal Commissario ex OPCM 3270/2003 e Soggetto Attuatore ex OPCM 3494/2006 alla Regione Campania e, per Essa, al Gestore Provvisorio COGEI s.r.l.;

che, con nota prot. CAS/10/0001/AT del 2.4.2010, acquisita al protocollo del Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque al n. 2010.0309301 del 9.4.2010, il gestore provvisorio COGEI s.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione dei reflui trattati nell'impianto di Solofra al depuratore di Mercato San Severino, di cui alla citata nota prot. 2006.0312713 del 5.4.2006, integrando la richiesta anche con il parametro dell'azoto ammoniacale e riassumendo la richiesta di deroga interna al Complesso depurativo come indicato nella seguente tabella:

| N parametro D.L.vo 152/99 | Unità di misura | Valore limite richiesto |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 29) Solfati               | mg/l            | 3.000                   |
| 30) Cloruri               | mg/l            | 6.000                   |
| 33) Azoto Ammoniacale     | mg/l            | 50                      |
| 42) Tensioattivi totali   | mg/l            | 30                      |

che nella relazione tecnica dell'impianto di depurazione di Solofra e nella Relazione Tecnica Unitaria del Complesso Depurativo, allegata alla citata richiesta prot. CAS/10/0001/AT del 2.4.2010, viene dimostrato che con l'attuale capacità depurativa e tenuto conto di quella di progetto, si ottiene il successivo abbattimento dei parametri dei quali viene richiesta la deroga ai sensi degli artt. 107 e 125 del D.Lgs. n° 152 del 3.4.2006, attesa anche la residua capacità che si rende ancora disponibile da parte dell'impianto di depurazione del Complesso Unitario Alto Sarno;

che con D.G.R. n. 3466 in data 3.6.2000 sono stati attribuiti tutti i compiti ai Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento, ivi compreso la possibilità di effettuare impegni di spesa con atti dirigenziali;

che con Circolare n. 5 del 12.6.2000 sono state date le relative disposizioni in merito

che ai sensi della citata deliberazione, lettera G, e della relativa Circolare il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento con Decreto Dirigenziale n. 02 del 27.01.09 ha delegato alle liquidazioni ed impegni di spesa il Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque;

## DATO ATTO

che la deroga ai predetti parametri risulta interna al Complesso depurativo Unitario che ha la capacità e potenzialità di effettuare la depurazione prevista dalla normativa vigente in quanto i parametri in uscita del refluo depurato a Mercato San Severino e che confluiscono nel corpo idrico superficiale, rientrano nei limiti imposti dal D.Lgs. n° 152 del 3.4.2006 e che lo stesso impianto di Mercato San Severino è provvisto di autorizzazione allo scarico n. 14289 del 1.12.2006 dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, della quale la Regione Campania, a seguito del sopracitato trasferimento, ha richiesto la voltura con nota n. 2010.0282603 del 30.3.2010;

che la richiesta di deroga è effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n° 152 del 3.4.2006 con le modalità previste dall'art. 2, commi 3 e 4, dell'OPCM n. 3494 dell'11.2.2006 e dell'OPCM n. 3720 del 18.12.2008;

che le portate in arrivo al depuratore di Solofra risultano ancora miste sia a reflui civili che ad acque meteoriche, nelle more dei completamenti ed adeguamenti fognari in corso a cura del Commissario Delegato ex OPCM 3270/2003;

## RITENUTO

di poter e dover disporre la deroga richiesta, ed autorizzare l'immissione tra gli impianti di Solofra e Mercato S. S. , tenuto conto che si tratta di un unico complesso depurativo, che lo scarico risulta interno al complesso e chiuso rispetto all'ambiente, che lo scarico in questione non inficia il corretto funzionamento del trattamento finale effettuato a Mercato San Severino;

## VISTO

il D.Lgs. n° 152 del 3.4.2006;  
l'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 3849 del 16.2.2010;  
la delibera di Giunta Regionale n. 353 del 19.3.2010;  
il verbale del 26.03.2010 di trasferimento del Complesso Unitario Alto Sarno dal Commissario ex OPCM 3270/2003 e Soggetto Attuatore ex OPCM 3494/2006 alla Regione Campania;  
l'O.P.C.M. n.3494 dell'11.02.2006 e l'OPCM n. 3720 del 18.12.2008;  
la richiesta di autorizzazione all'immissione in deroga prot. CAS/10/0001/AT del 2.4.2010 del Gestore Provvisorio COGEI s.r.l.;  
la D.G.R. n. 3466 del 3.6.2000;  
la Circolare n. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore al Personale;  
il Decreto Dirigenziale n. 02 del 27.01.09 di delega al Dirigente del Settore;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Ciclo Integrato delle Acque, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dall'ufficio

## DECRETA

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 3849 del 16.2.2010 e della delibera di Giunta Regionale n. 353 del 19.3.2010, nonché in esecuzione e attuazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3494 dell'11.02.2006 e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3720 del 18.12.2008, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n° 152 del 3.4.2006, è autorizzata la deroga per lo scarico dei reflui trattati dall'impianto di Solofra esclusivamente nel collegamento con l'Impianto di Mercato S. Severino, relativamente ai seguenti parametri:

| N parametro D.L.vo 152/99 | Unità di misura | Valore limite max ammissibile |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 29) Solfati               | mg/l            | 3.000                         |
| 30) Cloruri               | mg/l            | 6.000                         |
| 33) Azoto Ammoniacale     | mg/l            | 50                            |
| 42) Tensioattivi totali   | mg/l            | 30                            |

La presente autorizzazione di deroga all'immissione tra due parti del medesimo complesso unitario depurativo, rilasciata ai sensi dell'art. 101 del D.L.vo n. 152/06, è da ritenersi in ogni caso a carattere provvisorio, ha la durata di n. 4 ( quattro anni) e potrà essere revocata in caso di inosservanza delle prescrizioni e condizioni appresso indicate:

- alla reale capacità depurativa dei reflui in uscita dal depuratore di Mercato S. Severino, che devono rispettare i limiti imposti dalla Tab. 3 Allegato 5 del D. L. vo n.152/06 per scarico in acque superficiali;
- al rispetto che il gestore provvisorio fornisca, con cadenza mensile, i risultati delle analisi sia in uscita dal depuratore di Solofra che in uscita dal depuratore di Mercato San Severino;
- all'accessibilità e agibilità del punto assunto per il controllo dello scarico, per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo;
- alla garanzia che i limiti di accettabilità non siano conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- all'impegno di sostenere le spese per i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi e le altre operazioni e attività necessari all'istruttoria della richiesta ;

- all'impegno a gestire i fanghi e residui del ciclo depurativo con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti;
- all'impegno del soggetto gestore provvisorio a ricercare e segnalare tutti i possibili accorgimenti tecnici e/o modifiche del processo depurativo che permettano il rientro dei parametri sopra derogati, fornendo alla Regione Campania tutta la documentazione tecnica, amministrativa ed economica per consentire la realizzazione di specifici adeguamenti.
- In ogni caso, pena la revoca immediata della presente autorizzazione, sia l'effluente dell'impianto di Solofra che quello dell'impianto di Mercato San Severino devono rispettare i limiti imposti dalla Tabella 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n° 152 del 3.4.2006.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa dal Settore Ciclo Integrato delle Acque all'AR-PAC, all'Amministrazione Provinciale di Salerno ed al gestore provvisorio per quanto di competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente  
*Ing. Pasquale Fontana*